

Massimario di Legittimità e di Merito

Pedone che attraversa la sede stradale non utilizzando l'apposito attraversamento pedonale, risponde per concorso di colpa

La Cassazione ha ribadito con una recente **sentenza la 2241/19** il concorso di colpa del pedone che, attraversamento fuori dalle strisce pedonali con concede la precedenza ai veicoli.

La normativa di cui all'art. 190 del C.d.S., "Comportamento dei pedoni", prevede che i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. Importante, anche per l'analisi della sentenza è il comma II° che prevede: *"I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri."*

Oltre al già citato comma, anche il successivo comma V° prevede che è in capo ai pedoni che **si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.**

Nella sentenza si legge che: *"Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa del conducente e quella del pedone investito deve:*

- a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;*
- b) accertare in concreto la colpa del pedone;*
- c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964)."*

Orbene, nell'affermare che "il comportamento assunto

nell'occorso dal pedone è comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli".

Dalla sentenza si evince che dalle indagini tecniche espletate, nonché dall'iter giuridico connesso all'evento, i giudici hanno ritenuto che la condotta della vittima è da ascrivere alla "concausa nella produzione dell'evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli."

Misuratore di velocità, l'omologazione del prototipo non è sufficiente

La normativa sui controlli stradali con l'ausilio dei dispositivi di rilevazione e misurazione delle velocità, per poter essere utilizzati dalle Forze di polizia stradale al fine di rilevare e contestare le sanzioni di cui all'art. 142 C.d.S., devono essere omologati.

Su questa tematica si è espresso il Giudice di Pace di Padova con la **sentenza n. 1731/2018** avente ad oggetto due verbali elevati per violazione dell'art. 142 comma 8 e 9 del C.d.S., accertate mediante apparecchiatura di rilevazione automatica denominata "Velocar Red&Seed E vo L.2".

Nel merito, il Giudice ha ritenuto che l'opposizione è fondata.

La parte ricorrente eccepisce l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica utilizzata e denominata "Velocar Red&Seed E vo L.2".

La parte resistente afferma che l'omologazione va riferita al prototipo "Velocar Red&Seed E vo L.2", di cui è pacifica l'omologazione e non al singolo modello dell'apparecchiatura necessita di nuova omologazione, trattandosi di macchinario non perfettamente corrispondente a quello di generazione precedente, di talché è indispensabile procedere ad un nuovo accertamento di conformità dell'apparecchio ai principi normativi del C.d.S..

Dal resto, l'asserzione della parte resistente è smentita dal fatto che, per nozione di comune esperienza, ogni nuova apparecchiatura viene sottoposta ad automatica omologazione.

Pertanto, come si legge nella parte conclusiva della sentenza, gli accertamenti risultano essere stati effettuati da apparecchiatura priva di valida omologazione: difetta quindi una condizione di legittimità del procedimento di accertamento della violazione, ovvero l'accertata conformità dell'apparecchiatura alle disposizioni del C.d.S., che si riverbera come vizio dell'intera procedura amministrativa sanzionatoria.

Per tale ragione, il ricorso va accolto ed i provvedimenti opposti annullati.



Dispositivi di rilevazione velocità: il verbale di corretto funzionamento dello strumento non ha fede privilegiata

L'attestazione, mediante la verbalizzazione che gli agenti, preposti al controllo delle velocità con la strumentazione in dotazione, relativa al corretto funzionamento dello strumento non ha fede privilegiata, in quanto è il frutto di una loro mera percezione sensoriale.

Questo è stato deciso dalla Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, **Ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32369**.

Le motivazione in fatto e diritto si leggono sulla sentenza, la quale trova spunto con ordinanza ex articolo 204 C.d.S., in data 5.12.2011 veniva ingiunto a (OMISSIS) il pagamento della complessiva somma di Euro 345,30 in relazione al verbale n. (OMISSIS), elevato dalla polizia municipale di Roma, con il quale le era stata contestata la violazione di cui all'articolo 142 C.d.S., comma 8, commessa il 25.1.2011, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio "autovelox".

Con ricorso al giudice di pace di Roma (OMISSIS) proponeva opposizione.

Deduciva, tra l'altro, che il verbale di contestazione non indicava alcun dato relativamente alla omologazione ed alla taratura dell'apparecchio "autovelox", ovvero si limitava ad attestare che l'apparecchiatura era stata "debitamente omologata e revisionata".

Chiedeva l'annullamento del verbale.

Evidentemente il verbale **non riveste fede privilegiata** e quindi non può far fede fino a querela di falso, in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura "autovelox", allorché e nell'istante in cui ebbe a rilevare a carico del conducente il contestato eccesso di velocità. In accoglimento del ricorso va cassata la sentenza del tribunale di Roma n. 9400/2017, con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

L'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto ben può farsi luogo per *relationem*, nelle medesime forme espresse dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 9645/2016 e n. 533/2018.

Nonché nelle ulteriori seguenti forme:

il verbale di contestazione della violazione di cui all'articolo 142 C.d.S., comma 8, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio "autovelox", non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura "autovelox", allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13,

comma 1 bis, cit..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza del tribunale di Roma n. 9400/2017 e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Semaforo giallo, la durata della luce gialla non esclude la sanzione amministrativa pecuniaria

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, con ordinanza 7 novembre 2018 – **11 gennaio 2019, n. 567**, ha ribadito, a seguito del ricorso per la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) delle norme di diritto sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in relazione alla infrazione di cui all'art. 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento del C.d.S., ex art. 201, comma 1 bis, lett. b) e comma 1 ter, (con apparecchiature automatiche omologate).

Secondo la ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la valutazione circa l'adeguatezza della **durata semaforica gialla** non sarebbe stata fornita dall'Amministrazione e sarebbe stato suo onere dimostrare che i tempi di permanenza del semaforo giallo era stato adeguato.

Secondo i giudici il ricorso è inammissibile il primo perché non coglie l'effettiva *ratio decidendi*. Come emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata il Tribunale **ha escluso l'asserita insufficiente durata della luce semaforica gialla** sia perché al cronometraggio effettuato dagli organi della Pulizia Municipale la durata della luce gialla sarebbe risultata adeguata ai sensi della Risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 2007, sia perché il Commissario B. attestava il regolare funzionamento del semaforo e del sistema di segnalazione luminosa depositando in primo grado il certificato di omologazione ed il verbale di collaudo e di verifica annuale. A contrario il Tribunale ha verificato che le asserzioni della F. erano prive di riscontro concreto non avendo questa dato alcuna prova neppure dei rilevamenti dalla stessa effettuata che con le risorse di oggi sarebbe stato possibile registrare.

Interessante è che **il Tribunale ha anche accertato che dal primo dei tre fotogrammi costituenti il compendio fotografico risultava come la luce rossa** del semaforo era già scattata ancor prima che il veicolo attraversasse la linea semaforica. Considerato, inoltre, che la luce rossa era stata preceduta anche dalla luce gialla in corrispondenza della quale il conducente è tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all'arresto deve ritenersi che il conducente abbia avuto il tempo necessario per effettuare l'arresto del veicolo in sicurezza.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.